

Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale

Criteria e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TITOLO I

Articolo 1 - Scopo, finalità e ambito di applicazione

1. La Camera di Commercio di Vicenza, di seguito Camera, a norma dell'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.s.m.i, ed in conformità a quanto previsto nel proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali che operano nella circoscrizione territoriale di competenza.

2. Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 e s.s.m.i., i criteri e le modalità cui la Camera si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti privati e a soggetti pubblici.

3. La Camera concede contributi e agevolazioni: a) nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio; b) in coerenza con i propri fini istituzionali, con la programmazione pluriennale e con le linee strategiche di intervento indicate nella relazione previsionale e programmatica annuale e nella relazione al preventivo; c) nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di trasparenza ed anticorruzione e di eventuali future disposizioni nazionali attinenti alla materia.

4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento: a) le imprese di cui all'Articolo 2195 e seguenti del Codice Civile che abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Vicenza (di cui al capo I del presente Regolamento "Contributi diretti alle imprese") ed eventualmente altri soggetti registrati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA); b) i soggetti pubblici (di cui al capo II del presente Regolamento "Contributi ad Enti, Organismi o Associazioni"); c) i soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale, quali: associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici e loro società di servizi, consorzi di imprese (di cui al capo II del presente Regolamento "Contributi ad Enti, Organismi o Associazioni").

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento: a) le Aziende speciali costituite dalla Camera di Commercio, l'Unione Regionale delle Camere del Veneto, l'Unioncamere Nazionale e gli Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente per disposizioni statutarie e/o regolamentari e che non possono essere considerati "terzi"; b) i contributi e le agevolazioni disciplinati da altri regolamenti della Camera.

Articolo 2 - Programmazione e pubblicità

1. La Camera, nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, individua le linee strategiche di intervento, le azioni da sviluppare e gli obiettivi da realizzare per lo sviluppo economico provinciale, le esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio e della situazione congiunturale, nonché degli indirizzi di politica economica governativa e regionale.

2. Sulla base delle linee strategiche di cui al precedente comma e in conformità al presente Regolamento, la Giunta camerale, con proprie deliberazioni, adotta: a) specifici bandi per contributi diretti alle imprese (di cui al capo I del presente Regolamento); b) un unico bando annuale per la concessione di contributi camerali a sostegno di progetti/iniziative di soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali (di cui al capo II del presente Regolamento).

3. La Camera di Commercio dà idonea divulgazione dei bandi di cui alle lett. a) e b) di cui al precedente comma 2 nel sito istituzionale ed eventualmente con altre forme di pubblicità.

CAPO I

CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE BANDI SPECIFICI

Articolo 3 - Beneficiari

1. Ai sensi del presente Capo I possono essere beneficiari di contributi camerali le imprese di cui all'Articolo 2195 e ss. del Codice Civile, appartenenti a tutti i settori economici, che abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Vicenza, ed eventualmente altri soggetti registrati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) in possesso dei requisiti previsti dagli appositi bandi di concorso e in regola con il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Vicenza, o che provvedono a regolarizzare la posizione entro 10 giorni dalla richiesta camerale.

Articolo 4 - Competenze, criteri generali e modalità

1. Per l'attuazione e l'applicazione del presente Capo del Regolamento gli organi competenti sono la Giunta camerale e il Dirigente preposto.

2. La Giunta camerale adotta con propria deliberazione il bando specifico per ogni iniziativa oggetto di contributo, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) dare la priorità ad iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti e/o solo temporanei;
- b) favorire la rotazione dei soggetti e delle iniziative che fruiscono dei contributi;
- c) aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni.

3. In ogni specifico bando la Giunta camerale stabilisce, inoltre, le modalità per la concessione dei contributi disciplinando nel dettaglio i seguenti aspetti:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa promozionale;
- b) i soggetti ammessi e non ammessi;
- c) il tipo di intervento ammesso a contributo;
- d) il limite minimo dell'intervento;
- e) la misura percentuale del contributo e il suo limite massimo per impresa e/o intervento;
- f) le spese ammesse e non ammesse a contributo;
- g) le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto corrispondente;
- h) i tempi di attuazione dell'iniziativa e le modalità di erogazione del contributo;
- i) l'individuazione dei criteri di ammissione e di esclusione delle domande;
- j) le modalità di comunicazione delle eventuali richieste di integrazione delle domande;
- k) la gestione delle imprese ammesse a contributo senza copertura e il loro eventuale ripescaggio in fase di rendicontazione.

4. Il Dirigente preposto adotta tutti gli atti di gestione relativi alla ricezione delle domande, alla valutazione delle stesse, alla richiesta di eventuali dichiarazioni richieste ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale, alla eventuale comunicazione di richieste di integrazione o di esclusione per mancanza di requisiti, alla redazione della graduatoria degli ammessi fino all'erogazione del contributo e degli esclusi e alla pubblicità degli atti sul sito camerale.

5. In fase di istruttoria il Dirigente preposto può avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'Ente per l'esame delle domande di contributo relative a tipologie di intervento per cui sono necessarie specifiche competenze tecniche. In questo caso potrà essere costituita una Commissione presieduta dal Dirigente preposto e i componenti non dovranno trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

CAPO II

CONTRIBUTI A ENTI, ORGANISMI O ASSOCIAZIONI

BANDO UNICO ANNUALE

Articolo 5 - Beneficiari

1. Ai sensi del presente Capo II possono beneficiare di contributi camerali, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere soggetti pubblici e soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale.

2. Per soggetti privati portatori di interessi generali si intendono, a titolo esemplificativo, associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici e loro società di servizi, consorzi di imprese.

3. L'iniziativa promossa da soggetti di cui al comma 1 dovrà essere senza scopo di lucro e di interesse generale per il sistema economico provinciale vicentino.

Articolo 6 - Bando unico, criteri oggettivi e di opportunità

1. La Giunta camerale, entro il mese di gennaio, sulla base di quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica dell'anno in corso e nella relazione al preventivo:

a) definisce, se lo ritiene opportuno, la ripartizione delle risorse per le iniziative a favore dello sviluppo dei settori economici e/o alle linee strategiche o prioritarie di intervento;

b) adotta, con propria deliberazione, il bando contributivo unico annuale con cui individua le linee strategiche di intervento, le azioni da sviluppare e gli obiettivi cui i soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali devono attenersi nella presentazione delle domande. Del bando contributivo unico annuale viene data idonea pubblicità sul sito camerale.

2. La Giunta camerale definisce, inoltre, all'interno del bando unico annuale i criteri che saranno utilizzati per selezionare le iniziative oggetto di richiesta di contributo.

3. I criteri sono di due tipi: criteri oggettivi e criteri di opportunità. La valutazione dei criteri oggettivi spetta al Dirigente preposto. La valutazione dei criteri di opportunità è di competenza della Giunta camerale.

4. I criteri potranno essere differenziati in base agli stanziamenti previsti nel bando contributivo unico annuale (ad esempio i criteri per le iniziative di tipo culturale potranno essere diversi da quelli relativi alle iniziative di settore) ma dovranno comunque essere articolati in modo da tenere conto della rilevanza ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo, e dei criteri che il beneficiario intende adottare per la misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto.

5. Ogni domanda sarà valutata sulla base di un punteggio massimo complessivo di 100 punti: il punteggio massimo è di 70 punti per i criteri oggettivi e di 30 punti per i criteri di opportunità.

6. Solo se la domanda totalizza un punteggio minimo di 50 punti in ordine ai criteri oggettivi, la domanda verrà sottoposta all'attenzione della Giunta per la valutazione di opportunità.

7. La domanda ammessa dovrà ottenere dalla Giunta camerale un punteggio minimo per i criteri di opportunità di 15 punti ai fini della concessione del contributo o dell'ammissione in graduatoria.

8. Nel bando annuale la Giunta camerale stabilisce nel dettaglio i punteggi da attribuire ai criteri e le modalità della procedura nel rispetto della ripartizione delle competenze tra organo politico e organo di gestione.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata nei termini e con le modalità fissate dal bando contributivo unico annuale e secondo la modulistica predisposta dall'ufficio competente a gestire l'istruttoria.

Articolo 8 - Iniziative non ammissibili

1. Non sono ammessi interventi per iniziative:
 - a) già avviate o concluse alla data di spedizione della domanda di contributo;
 - b) finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici;
 - c) realizzate da organismi privati (ad esempio associazioni di categoria e loro società e strutture) alle quali non sia garantito l'accesso e parità di condizioni per tutte le imprese interessate del settore di appartenenza, indipendentemente dall'adesione a tali organismi;
 - d) previste da altri bandi della Camera di Commercio di Vicenza.

Articolo 9 - Spese ammesse e non ammesse al contributo

1. Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese direttamente imputabili all'iniziativa, documentabili in sede di rendiconto attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale. Il dettaglio delle spese ammissibili e non ammissibili viene effettuato nel bando contributivo unico annuale.

Articolo 10 - Misura del contributo camerale

1. I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa.

Articolo 11 - Istruttoria della domanda

1. La disciplina di dettaglio inerente l'istruttoria e la procedura di valutazione dei progetti è rinviata al bando contributivo unico annuale che dovrà comunque rispettare il riparto di competenze fissato nell'articolo 6 del presente Regolamento per quanto attiene alla valutazione dei criteri oggettivi e di opportunità.

Articolo 12 - Rendicontazione e liquidazione

1. I termini e le modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo sono stabilite nel bando unico annuale.
2. E' ammessa una sola proroga dei termini di conclusione dell'iniziativa e va presentata prima della scadenza della stessa; in ogni caso le iniziative devono concludersi entro il termine che sarà fissato nel bando contributivo unico annuale.
3. La rendicontazione dovrà in ogni caso evidenziare gli obiettivi e i vantaggi raggiunti sul piano di interesse generale per l'economia locale, da documentare con le modalità definite in sede di domanda per misurare l'efficacia del progetto/iniziativa.
4. Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale.
5. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti dal bando contributivo unico annuale costituisce rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario.
6. I casi di revoca del contributo sono dettagliati nel bando contributivo unico annuale.

Articolo 13 - Tutela della privacy

1. Il conferimento dei dati personali strettamente necessari ai fini del presente Regolamento è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di Commercio. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi delle vigenti normative in materia.

Articolo 14 - Norme finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vi.camcom.it per la sua massima diffusione e conoscenza.

2. Sul medesimo sito saranno pubblicati e periodicamente aggiornati le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle concessioni/erogazioni dei contributi, ai sensi delle norme vigenti.